

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-403 del 28/01/2019
Oggetto	R.R. N. 41/2001. PROC. MO17A0035. AZIENDA AGRICOLA PIANCHETTE DI BENASSI BRUNA. CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FOSSO DEL RIO NEL COMUNE DI FANANO (MO) PER IRRIGAZIONE AGRICOLA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-409 del 28/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventotto GENNAIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: R.R. N. 41/2001. PROC. MO17A0035. AZIENDA AGRICOLA PIANCHETTE DI BENASSI BRUNA. CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FOSSO DEL RIO NEL COMUNE DI FANANO (MO) PER IRRIGAZIONE AGRICOLA.

Visti:

- il R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la Legge n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D.Lgs n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la L.R. n. 3/1999, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- il R.R. n. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- il R.R. n. 4/2005 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque);
- il D. Lgs. n.152/2006 e s.m. e i. (Norme in materia ambientale);
- il D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la D.G.R. n. 787/2014 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico-art. n. 41/2001);
- la L.R. n. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. n. 65/2015 (Canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica);
- le D.G.R. n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016 (in merito all'impatto del prelievo);
- le D.G.R. n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015 (in merito alle derivazioni ad uso irriguo);

Preso atto che l'azienda agricola Pianchette di Benassi Bruna, C.F. BNSBRN51A54D486H, con sede in Via Serrazzone n. 2245/D nel comune di Fanano (MO), in data 11/07/2017, con nota assunta al protocollo di

questa Struttura n. PGMO/2017/13689, ha presentato istanza di concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso del Rio nel comune di Fanano (MO), in località Serrazzone, con una portata massima di 5 l/s e con un volume non superiore a 999,80 mc/annui;

Esaminata la documentazione presentata a corredo dell'istanza di concessione, ed in particolare le integrazioni a completamento della domanda, pervenute in data 13/08/2018 ed assunte al protocollo di questa Struttura n. PGMO/2018/16175, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- corpo idrico: Fosso del Rio;
- ubicazione: foglio 8 fronte mappale 304 del comune di Fanano (MO);
- coordinate punto di presa: UTM RER X: 644.936, Y: 896.637;
- portata massima del prelievo: 5 l/s
- volume massimo del prelievo: 999,80 mc/anno;
- destinazione d'uso: irrigazione agricola di circa 10.000 mq di terreno, adibito alla coltivazione di piccoli frutti (3.000 mq), frutteto (4.000 mq), orto familiare (2.000 mq) e uva da tavola (1.000 mq).

Tenuto conto che alla sig.ra Benassi Bruna, C.F. BNSBRMN51A54D486H, sono stati rilasciati:

- la concessione per la derivazione in oggetto con procedura semplificata, assentita con determinazione del Servizio tecnico dei bacini Enza, Panaro e Secchia n. 11584 del 30/08/2007, dalla durata di 5 anni e per un prelievo con portata massima di 2 l/s e con volume non superiore a 998,80 mc/annui, proc. MO05A0071;
- il rinnovo della suddetta concessione rilasciato dal Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po con determinazione n. 8126 del 18/06/2012, valido fino al 31/12/2015;

Dato atto che l'Azienda agricola Pianchette di Benassi Bruna non ha presentato domanda di rinnovo di concessione nei tempi stabiliti dall'art. 27, comma 1, e dall'art. 36, comma 9 del R.R. n. 41/2001 e che la portata massima del prelievo richiesta è di 5 l/s, anziché di 2 l/s come nei sopracitati provvedimenti concessori, per cui la domanda è assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione con procedura ordinaria;

Acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi in forma semplificata e asincrona, attivata con nota PGMO/2018/16564 del 22/08/2018, i pareri dei seguenti Enti:

- Provincia di Modena con nota PGMO/2018/16726 del 27/08/2018, che ha espresso parere favorevole relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei Piani di livello provinciale e unicamente in rapporto alle competenze della Provincia;

- Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po con nota PGMO/2018/20707 del 08/10/2018, che ha considerato la derivazione in oggetto compatibile rispetto al PdGPo ed al PBI solo a seguito di opportune verifiche e prescrizioni, relative al rispetto del mantenimento o del raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, riportate nella presente determinazione e nel disciplinare di concessione, allegato e parte integrante del presente atto;

- Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza con nota PGMO/2018/23862 del 16/11/2018, che ha rilasciato il nulla osta idraulico, in subordine all'osservanza di prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;

Considerato che:

- in base alla valutazione ex- ante condotta col "metodo ERA" di cui alla "Direttiva Derivazioni", il prelievo ricade nei casi di "Repulsione" definiti dalla medesima direttiva;
- dalle indagini svolte, il prelievo può essere considerato compatibile con lo stato ambientale del corpo idrico nel rispetto delle prescrizioni di cui al disciplinare allegato;

- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale; Accertato che nelle vicinanze della derivazione non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno del richiedente;

Stabilito che il deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare a valle della sezione del prelievo è di 15,6 l/s;

Verificato che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 10 del R.R. n. 41/2001, sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 299 del 19/09/2018, e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute opposizioni né osservazioni;

Accertato che il richiedente ha versato:

- tutti gli importi relativi alle annualità dei canoni conseguenti al precedente provvedimento concessorio;
- gli indennizzi risarcitori per l'uso abusivo della risorsa demaniale per le annualità 2016 e 2017, con provvedimento di concessione scaduto e non rinnovato nei termini previsti;
- l'importo di € 12,10, relativo al canone dovuto per l'anno 2018;

Dato atto che dalle verifiche svolte, l'Azienda agricola Pianchette di Benassi Bruna deve ancora versare l'importo di € 3,92 a saldo dei precedenti oneri, che verranno addebitati a conguaglio nell'importo per il canone 2019, ancora da assolvere;

Ritenuto sulla base dell'istruttoria svolta, la concessione possa essere rilasciata, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di assentire, salvo i diritti dei terzi, ai sensi del R.R. n. 41/2001, all'Azienda agricola Pianchette di Benassi Bruna, C.F. BNSBRMN51A54D486H, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale in sponda destra del Fosso del Rio nel comune di Fanano (MO), in località Serrazzone, per uso irrigazione agricola, con una portata massima di 5 l/s e per un quantitativo non superiore a 999,80 mc/annui, proc. MO17A0035;
2. di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questa Struttura concedente, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 16/01/2019, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
3. di stabilire che la concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è valida fino al 31 dicembre 2026;
4. di dare atto che per tutelare la risorsa idrica, questa Struttura ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, D.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
5. di disporre che l'importo da versare entro il 31 marzo dell'anno in corso per il canone relativo all'annualità 2019 è di € 16,19, comprensivo del conguaglio di € 3,92;
6. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

7. di dare atto che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013 ed in ottemperanza al vigente programma triennale per la trasparenza e l'Integrità di ARPAE, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplate;
8. di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
10. di notificare il presente atto al mezzo di posta elettronica certificata all'Azienda agricola Pianchette di Benassi Bruna, C.F. BNSBRMN51A54D486H;
11. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
12. di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata all' Azienda agricola Pianchette di Benassi Bruna , con sede in via Serrazzone n. 2245/D in comune di Fanano (MO), C.F. BNSBRN51A54D486H, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico superficiale (domanda di concessione PGMO/2018/13689 del 11/07/2017 – cod. Sisteb MO17A0035).

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. La derivazione di acqua pubblica superficiale è esercitata mediante un'opera di presa mobile, posata in destra idraulica del Fosso del Rio, costituita da un tubo di pescaggio con diametro esterno di 42,4 mm e lunghezza di 3 m, collegato ad una pompa elettrica con potenza di 1,50 Kw e portata di 5 l/s, posta sul terreno antistante, di proprietà del sig. Antonelli Atos Antonio, coniuge della titolare della Ditta concessionaria.

L'acqua prelevata viene convogliata in una cisterna interrata, collocata in terreno di proprietà privata.

2. Il punto di presa è ubicato su terreno demaniale, identificato catastalmente al foglio 8 fronte mappale 304 del comune di Fanano (MO), coordinate UTM RER X= 644.936, Y= 896.637.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo della risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 5 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 999,80 mc/anno.
2. L'acqua prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola.
3. La superficie da irrigare ha un'estensione di circa 10.000 mq, in cui sono presenti le seguenti coltivazioni:
 - piccoli frutti per 3.000 mq;

- frutteto (pere, mele, kiwi e pesche) per 4.000 mq;
 - orto familiare per 2.000 mq;
 - uva da tavola per 1.000 mq.
4. Il prelievo della risorsa idrica deve essere esercitato dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
 5. Il sistema di irrigazione avviene mediante impianto a goccia e, in alcuni casi, con pompa manuale.
 6. Il prelievo è esercitato dal corpo idrico superficiale Fosso del Rio.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 95 comma 3) del D. Lgs. n. 152/06, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di MODENA - Via Giardini n.472/L, 41124 MODENA;

- REGIONE EMILIA ROMAGNA – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici – Via della Fiera n.8, 40127 BOLOGNA;

- AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO – Strada Garibaldi n. 75, 43121 PARMA.

Il concessionario, inoltre, ai sensi della DGR n. 2254 del 21.12.2016, è tenuto a:

- comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C. la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione

della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, un cartello identificativo in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.
3. **Deflusso minimo vitale** – Il deflusso minimo vitale da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di **15,6 l/s**.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Fosso del Rio, per cui i suddetti valori di DMV si intendono misurati a valle del punto di presa.

Nei periodi di magra, il Concessionario è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo come determinato, potrà essere ulteriormente aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni frangente.

4. **Turnazioni**

Nel periodo assentito, dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, la quantità di acqua concessa potrà essere prelevata limitatamente tre giorni alla settimana come di seguito elencati:

- lunedì dalle ore 12.00 alle ore 24.00;
- mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 24.00;
- venerdì dalle ore 24.00 alle ore 12.00.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'amministrazione concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso di cui la risorsa è destinata.

5. Stato delle opere e dei luoghi interessati alla derivazione (prescrizioni dal Nulla osta idraulico)

- nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di manomettere o alterare in alcun modo le sponde; eventuali opere che si rendessero necessarie per garantire la continuità della derivazione, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione concedente;
- il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione alla derivazione concessa, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevate l'Amministrazione concedente e l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
- qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti e/o franamenti nell'alveo o sulle sponde del Fosso del Rio per cause da imputarsi alla derivazione di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Concessionario;
- la derivazione di cui trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
- nei periodi in cui non è in essere la derivazione dovranno essere rimosse le opere mobili utilizzate ai fini di minimizzare le interferenze con le aree demaniali ed agevolare le operazioni di vigilanza;
- sono a carico del Concessionario le eventuali opere di manutenzione delle aree demaniali necessarie ai fini dell'esercizio della derivazione ed il Concessionario è obbligato ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito;
- qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e la derivazione in

oggetto costituisse impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Concessionario di rendere disponibile l'area ed eventualmente spostare a sua totale cura ed onere le opere, anche mobili, posate ad impedimento della realizzazione suddetta;

- il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle attrezzature, anche mobili, connesse alla derivazione nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocue ai terzi;

6. **Verifica di congruità agli obiettivi di qualità per tutti i corpi idrici** - La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla DGR n. 1195/2016.

Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

7. **Variazioni** - Il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
8. **Subconcessione** - Il Concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
9. **Cambio di titolarità** - Il Concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
10. **Sospensioni del prelievo** - Il Concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
11. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, il Concessionario è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del Concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è assentita fino al **31 dicembre 2026**, fatto salvo il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il Concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2026.
3. Il Concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il Concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la

propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. Alla cessazione dell'utenza, il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.
4. Nel caso in cui il Concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del Concessionario.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. In applicazione dell'art. 51, della L.R. n. 24/2009, l'importo totale della maggiorazione degli indennizzi dovuti per l'utilizzo senza titolo del terreno del demanio idrico per le annualità 2016 e 2017 è di € **15,92**.
2. Il canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2018 ammonta a € **12,10**, da versare prima del ritiro del presente provvedimento.
3. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, con decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
6. 6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di € 250,00, da versare prima del ritiro della presente concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L. R. n. 2 del 30/04/2015.

Il Concessionario è tenuto ad integrare la somma di € 51,65, pagato per la precedente concessione, rilasciata con determinazione regionale n. 11584 del 30/08/2007, con un importo di € 198,35, da versare prima del ritiro della presente concessione.

2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. Questa Struttura, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T. U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il sottoscritto BENASSI BRUNA C.F. : BNS BRN51A54D486H

presa visione del presente disciplinare di rinnovo di concessione in data 16/01/2019 dichiarano di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione.

Il Concessionario

Bruna Benassi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.